DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

# Art. 4

## Assegno funzionale

Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:

a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;

b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.

Versione in vigore dal 26 agosto 1990, non più in vigore dal 7 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare |
| Estremi | Legge 8 agosto 1990, n. 231 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-4-assegno-funzionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it